

La sola inerenza non basta per la deducibilità dei costi

Andrea Vasapolli

Il componente negativo concorre, di regola, alla formazione del reddito nell'esercizio di competenza (articolo 109, comma 1, del Dpr 917/1986). Se in tale esercizio, tuttavia, non ne è ancora certa l'esistenza oppure l'ammontare non è determinabile in modo obiettivo, rileva fiscalmente nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. La deroga riguarda dunque il momento dell'imputazione fiscale. Si tratta di una deroga all'imputazione nell'originario esercizio di competenza, non di una facoltà di scegliere quando dedurre il costo.

Con riferimento alla certezza dell'esistenza (*an*), occorre che siano maturati i presupposti di fatto e di diritto da cui deriva il costo e che sussista un titolo giuridico idoneo a giustificarlo. Per quanto riguarda, invece, l'obiettivo determinabilità dell'ammontare (*quantum*), l'importo deve poter essere ragionevolmente quantificato sulla base di elementi oggettivi.

Esistenza e determinabilità

I due requisiti vanno verificati con riferimento all'imputazione temporale. Il dovere di includere il componente nella determinazione del reddito imponibile dell'esercizio di riferimento si arresta per i costi che non siano ancora noti al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; se certezza o determinabilità mancano, il costo rileva nell'esercizio in cui sono conseguite.

La deducibilità di un costo richiede quindi non solo il rispetto del requisito dell'inerenza, che esprime un giudizio qualitativo di riferibilità dello stesso all'attività d'impresa, e la sua rilevazione per competenza, ma anche che siano soddisfatti gli ulteriori requisiti della certezza e della sua oggettiva determinabilità. È necessario, quindi, che entro l'esercizio si siano verificati i presupposti di fatto o di diritto che costituiscono la fonte generatrice della componente di reddito sulla base del titolo e che sussistano le condizioni per la sua puntuale quantificazione entro il momento della presentazione della dichiarazione.

Il compenso «misto»

Con una recente ordinanza, la 25992 del 30 settembre 2026, la Corte di Cassazione ha esaminato il particolare caso in cui una società aveva pattuito con un professionista un compenso fisso e uno variabile in funzione del fatturato, riservandosi inoltre la facoltà di corrispondere un compenso ulteriore *una tantum*, senza tuttavia disciplinare le condizioni a fronte delle quali tale compenso ulteriore sarebbe maturato. Tale compenso *una tantum*, la cui inerenza e congruità erano state

acclarate dai giudici di secondo grado, era stato erogato in assenza di un processo decisionale formalizzato o la sottoscrizione di pattuizioni ulteriori.

La Suprema Corte ha disconosciuto la deducibilità del costo sostenuto a titolo di remunerazione una tantum per carenza dei presupposti di certezza e di obiettiva determinabilità. Con riferimento alla certezza, i giudici hanno rilevato la necessità che, entro la chiusura dell'esercizio sociale, l'obbligazione relativa al compenso doveva essere insorta, il che presupponeva che l'esercizio della facoltà contrattualmente prevista avesse trovato manifestazione in una deliberazione societaria, una comunicazione al professionista, un accordo integrativo o altro atto avente data e contenuto verificabili.

Con riferimento, invece, alla obiettiva determinabilità, la Corte ha osservato che essa richiede che l'ammontare possa essere ricavato sulla base di criteri prestabiliti, dati oggettivi, indipendenti da una successiva determinazione discrezionale delle parti.

I giudici della Suprema Corte, con riferimento al peculiare caso al loro esame, hanno così concluso che l'inerenza e la congruità di un costo, l'emissione della fattura relativa allo stesso e la sua contabilizzazione non sono sufficienti a consentirne la deducibilità in quanto non valgono, di per se considerati, «a identificare il fatto costitutivo del diritto al compenso ulteriore né il criterio giuridicamente vincolante della sua quantificazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA